



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA – ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 15:30, solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA		X

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco GALVAN ENRICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 26.04.2018 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 dd. 31.01.2023 e n. 70 dd. 21.12.2023;

Visto in particolare il Titolo II Capo III – relativo alla concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature e la manutenzione straordinaria di immobili il quale prevede, agli articoli 23 e 24 che:

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse annualmente stanziare nello strumento di programmazione e sulla base di specifici criteri elaborati dalla Giunta comunale, può concedere ai soggetti iscritti nell'Albo comunale di cui all'art. 5 contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature o per la manutenzione straordinaria di immobili necessari per lo svolgimento sul territorio della propria attività e che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

2. Non sono considerate attrezzature le divise, da ricomprendere tra le spese ordinarie delle associazioni.

3. Per i contributi di cui al presente articolo è prevista la contribuzione del Comune di Borgo Valsugana nella misura massima del 90 (novanta) % del disavanzo risultante dal piano finanziario di cui all'art. 25”;

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 23 nel rispetto dei criteri generali elencati all'art. 14, comma 1) del presente regolamento.

2. L'elaborazione di criteri specifici, dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione, che non possono comunque essere successivi al 31 gennaio dell'anno successivo, è rimandata ad apposita delibera della Giunta Comunale, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100.

Visto inoltre l'art. 10, comma 2) del regolamento il quale prevede che:

2. L'Amministrazione definisce le macrocategorie di spese ammissibili mediante deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto delle peculiarità delle principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti beneficiari.

Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri specifici per i contributi in conto capitale da assegnare nel corrente anno, destinando detti contributi in particolare all'acquisto di attrezzature nei settori culturale, sportivo e sociale;

Viste le proposte formulate dagli assessori competenti;

Considerato che per il corrente anno si ritiene di fissare al **30 giugno 2025** il termine per la presentazione delle domande e al **31 gennaio 2026** il termine per la rendicontazione;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 19 dicembre 2024;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'esercizio 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 19 dicembre 2024;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 28.09.2017;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare i criteri specifici, per l'anno 2025, per la concessione agli organismi iscritti all'Albo delle associazioni del Comune di Borgo Valsugana dei contributi previsti dal Titolo II Capo III – del Regolamento comunale citato in premessa, relativo alla concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature per Associazioni sportive;
- Allegato B: Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature per Associazioni culturali;
- Allegato C: Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature per Associazioni sociali;

Ciascuna scheda riporta in calce il livello massimo di stanziamento fissato dai documenti di programmazione economico/finanziaria dell'Ente, il quale verrà ripartito tra gli organismi utilmente collocati in graduatoria con le seguenti modalità:

Livello massimo stanziamento indicato in ciascun allegato/Sommatoria punteggi totali assegnati alle domande ammesse a contributo X **Punteggio specifico assegnato a ciascuna domanda ammessa**

con arrotondamento dei conteggi a due cifre decimali e con i seguenti limiti:

- nella misura massima del 90 (novanta)% del disavanzo risultante dal piano finanziario prodotto ai sensi dell'art. 25 del regolamento;

2) di stabilire altresì:

- che le domande devono essere prodotte esclusivamente con utilizzo della specifica modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet nella sezione "Contributi comunali alle associazioni" a partire dalla data di pubblicazione dei relativi bandi ed entro il termine del **30 giugno 2025**;

- che la domanda dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'art. 25 del regolamento; alle domande prive degli elementi indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria ed attribuzione dei relativi punteggi non verrà riconosciuto alcun punteggio;

- che le domande possono essere prodotte:

- a mezzo posta elettronica certificata;
- a mezzo raccomandata postale (in tal caso fa fede la data di ricevimento)
- mediante consegna a mano all'ufficio protocollo che ne rilascerà ricevuta;

- che, per le finalità di cui all'art. 10, comma 2), del regolamento in premessa, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto delle attrezzature indicate nei bandi di cui al precedente punto 1). Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della data di presentazione della domanda. Non sono considerate attrezzature le divise, da ricomprendere tra le spese ordinarie delle associazioni. Non sono finanziabili le spese per l'acquisto di mobili e arredi;

- che l'acquisto delle attrezzature deve avvenire entro il **31 dicembre 2025**;

- che la rendicontazione per i contributi assegnati ai sensi del titolo II – capo III del regolamento dovrà essere prodotta dagli assegnatari entro il termine perentorio del **31 gennaio 2026**, secondo la modulistica che sarà pubblicata sul sito internet sezione "Contributi comunali alle associazioni";

3) di demandare al Servizio Segreteria gli adempimenti conseguenti (elaborazione e pubblicazione dei bandi e degli schemi di domanda con impegno della relativa spesa, istruttoria delle domande pervenute, assegnazione dei punteggi, approvazione graduatoria, determinazione del contributo, comunicazione/liquidazione dei contributi, approvazione modelli di rendiconto, recupero di somme, diniego e/o revoca di contributi), come previsto dal titolo III del regolamento citato in premessa;

4) di dare atto che i contributi ad imprese ed a consorzi di imprese sono soggetti alle condizioni e limitazioni previste dall'art. 11 del regolamento;

5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione della necessità di procedere celermente all'approvazione dei bandi in modo da poter completare l'istruttoria delle domande prodotte entro il corrente anno;

6) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Galvan Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Comite Maria